



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate – Sezione IVA e Federalismo Fiscale

Viale XXI Aprile, 51 - Cap. 00162 Roma - Tel. 0644221 - fax 0644223202 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

Prot. n .331248/15

Roma, 10 novembre 2015

OGGETTO: D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, concernente la “*revisione del sistema sanzionatorio*”. Preliminari direttive operative.

**AI COMANDI REGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

**AL COMANDO UNITÀ SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

e, per conoscenza:

**AI COMANDI INTERREGIONALI
GUARDIA DI FINANZA**

LORO SEDI

**AL COMANDO DEI REPARTI SPECIALI
GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

1. Si richiama l'attenzione sul contenuto del provvedimento normativo in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 e consultabile mediante l'apposito *link* “Richiami di attenzione” presente sul sito *intranet* dell'Ufficio Tutela Entrate, accessibile tramite il portale istituzionale “Iride”.
2. In attuazione dell'art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, recante la delega per la riforma fiscale, il D.Lgs. n. 158/2015 prevede, in sintesi:
 - a. con riferimento alla revisione del **sistema sanzionatorio penale-tributario**:
 - (1) il **rafforzamento del presidio penale per le condotte più gravi ed insidiose**, con l'**ampliamento dell'ambito di applicazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** e la previsione di **pene più severe per l'occultamento o la distruzione di documenti contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti**;
 - (2) l'**innalzamento delle soglie di punibilità** per i reati di **omesso versamento delle ritenute e dell'IVA, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione**;
 - (3) la **revisione della disciplina della dichiarazione infedele**, escludendo la rilevanza penale delle valutazioni e delle classificazioni relative ad elementi esistenti;
 - (4) l'**inserimento, nel D.Lgs. n. 74/2000**, della norma che dispone, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal menzionato D.Lgs. n. 74/2000, la **confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo** ovvero, quando non è possibile, la **confisca per equivalente** di beni per un valore corrispondente;

- (5) **nuove cause di non punibilità**, in caso di **integrale pagamento del debito tributario** entro determinati termini, per i **reati non connotati da frodolenza**, vale a dire i delitti in tema di versamento nonché di dichiarazione infedele o omessa;
 - (6) una **nuova circostanza aggravante** se il reato è stato commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di **consulenza fiscale**, esercitata da un **professionista** o da un **intermediario finanziario o bancario**;
 - (7) la possibilità che i **beni sequestrati**, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, siano **affidati in custodia giudiziale agli Organi dell'Amministrazione finanziaria** che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative;
- b. con riguardo al **sistema sanzionatorio amministrativo**:
- (1) una generale **rimodulazione** delle **sanzioni**;
 - (2) la **riconduzione** della disciplina sanzionatoria delle **violazioni in materia di IRAP all'interno del D.Lgs. n. 471/1997**;
 - (3) la **graduazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione** in ragione dell'eventuale **ritardo nell'adempimento**;
 - (4) l'introduzione di **aggravanti** per le ipotesi di condotte aventi connotazione fraudolenta e di **riduzioni** per le violazioni di minore entità;
 - (5) **l'estensione ai sostituti d'imposta della non punibilità** nelle ipotesi di **rettifiche in materia di transfer pricing**, qualora il contribuente metta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento;
 - (6) la **modifica** dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, concernente i casi in cui l'IVA è comunque dovuta a fronte di operazioni inesistenti.
3. Per un sintetico quadro d'assieme delle principali novità di più diretto interesse e per le preliminari direttive operative, ivi comprese indicazioni di massima per la risoluzione dei possibili problemi interpretativi in tema di successione delle leggi penali nel tempo, si unisce la **scheda in allegato 1**, che codesti Comandi vorranno tempestivamente diramare a tutti i Reparti dipendenti.
- Si evidenzia che nell'ambito di questo documento sono state in parte aggiornate le direttive impartite da questo Comando Generale – III Reparto:
- a. nel paragrafo 3.1. della circolare n. 114000 in data 14 aprile 2000 e confermate nella circolare n. 1/2008, Vol. III, parte VII, cap. 5, par. 5;
 - b. al punto 6 del foglio n. 850/INCC in data 15 maggio 2015.
4. Le indicazioni contenute nella scheda allegata hanno valore di **preliminare orientamento operativo** e potranno essere **integrate** o, ove necessario, **modificate**, sulla base delle **prime esperienze applicative più significative** e degli **orientamenti della giurisprudenza**, ferme restando le **direttive che l'Autorità Giudiziaria, a livello locale**, ha eventualmente già emanato o potrà emanare.
5. In questa prospettiva, nel confermare che eventuali problematiche potranno essere tempestivamente rappresentate a questo Comando Generale – III Reparto Operazioni, codesti Comandi sono pregati di inviare, **entro il 1° giugno 2016**, una **relazione** nella quale sarà evidenziato **l'impatto della riforma sull'azione** del Corpo, segnalando **eventuali criticità emerse a livello locale** e rappresentando le **indicazioni** nel frattempo eventualmente fornite **dalle Autorità Giudiziarie** alle diverse sedi.

d'ordine
IL CAPO DEL REPARTO
(Gen. B. Stefano Screpanti)
(firmato l'originale)